



COMUNE DI EMPOLI

IL SINDACO

ORDINANZA N. 94 DEL 14/09/2020

OGGETTO: FIERA DI SETTEMBRE 2020: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI, BOTTIGLIE O CONFEZIONI IN VETRO E IN LATTINE

Considerato che la tradizionale Fiera di Settembre, che si svolgerà nel Piazzale antistante il Parco di Serravalle, quest'anno avrà inizio il giorno 19/09/2020 e avrà termine il giorno 27/09/2020;

Considerato che la suddetta manifestazione richiamerà una notevole affluenza di persone perlopiù di giovane età provenienti anche dai Comuni limitrofi dell'Empolese Valdelsa;

Considerato inoltre che, data la rilevante presenza di pubblico e l'ipotetico conseguente consumo di bevande, l'abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro, nonché i frammenti di vetro degli stessi, possa costituire un pericolo per la normale circolazione delle persone o essere utilizzati al fine di recare danno alle stesse;

Richiamata la propria Ordinanza n. 92 del 14/09/2020 avente ad oggetto "Ordinanza sindacale n. 89 del 31/08/2020 divieto di vendita, uso e detenzione di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e in lattine, ulteriore proroga fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"

Visto che nell'area dello Stadio e del Parco di Serravalle operano alcuni esercenti il commercio in sede fissa e su area pubblica di vendita e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Stante la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano, tutelando sia le persone che il territorio;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

Ritenute esistenti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare e prevenire i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino;

Ritenuto pertanto opportuno adottare le misure finalizzate a garantire la sicurezza dei partecipanti al fine di evitare possibili rischi e possibili danni derivanti dalle situazioni sopra descritte;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018, pervenuta tramite la Prefettura di Firenze in data 19/07/2018, con oggetto “modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva”;
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e ss.ms.ii. così come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;
- l'art. 34, 1° comma del Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29/10/2012;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni;

O R D I N A

ad integrazione dell'Ordinanza del Sindaco n. 92 del 14/09/2020 avente ad oggetto "Ordinanza sindacale n. 89 del 31/08/2020 divieto di vendita, uso e detenzione di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e in lattine, ulteriore proroga fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano.

DIVIETO ASSOLUTO, dal 19/09/2020 al 27/09/2020 nell'orario di svolgimento della manifestazione di seguito riportato:

Giorni feriali dalle ore 14.30 alle ore 01,00

Giorni prefestivi dalle ore 14.30 alle ore 01,30:

Giorni festivi mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Giorni festivi pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 01.30
Ultimo pomeriggio dalle 14.00 alle ore 24.00

- ALL'INTERNO DELL'AREA ANTISTANTE IL PARCO DI SERRAVALLE:

- ai frequentatori dell'area ove si svolge la manifestazione di cui sopra, di introdurre, in detta area, cibi e bevande mantenuti in contenitori di VETRO e LATTINE;
- ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, che compongono la Fiera di Settembre 2020 presenti nell'area interessata dalla manifestazione, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine. Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica;
- a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

- A TUTTI GLI ESERCENTI IN SEDE FISSA con sede rientrante nell'area dello Stadio e del Parco di Serravalle:

- a qualunque attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, a qualunque attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere per asporto bevande in bicchieri, bottiglie e, comunque contenitori in vetro e in lattine.
La somministrazione e il consumo di bevande in bicchieri o bottiglie di vetro o in lattine potrà essere effettuata solo all'interno del locale, la vendita, per asporto, di bevande potrà essere effettuata soltanto in bottiglie di plastica;

La presente ordinanza sarà comunicata ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattina che compongono la Fiera di Settembre 2020 presenti nell'area interessata dalla manifestazione, e con sede nell'area dello Stadio e del Parco di Serravalle, i quali dovranno esporre in modo ben visibile il suddetto divieto.

D I S P O N E

a qualunque attività di cui sopra autorizzata alla vendita e alla somministrazione di prodotti alimentari e/o alla somministrazione di alimenti e bevande, di esporre in modo ben visibile il presente divieto.

dispone altresì, che la presente Ordinanza, esecutiva dalle ore 14,30 del 19 settembre 2020, sia trasmessa:

- al Prefetto di Firenze;
- al Questore di Firenze;
- al Commissariato di P.S. di Empoli;
- alla Compagnia Carabinieri di Empoli;
- alla Guardia di Finanza di Empoli;
- alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV;

la pubblicazione sul sito internet del Comune di Empoli, sui pannelli a messaggio variabile presenti nei vari punti della città ed inviata ai mezzi di informazione.

Le Forze di Polizia e la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV sono tenute a far rispettare il presente provvedimento.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente atto sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 150,00 (centocinquanta/00).

I N F O R M A

che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente.

Il Sindaco
BRENDA BARNINI / ArubaPEC S.p.A.